



COMUNE DI ALLISTE

Prot. n.

Ord. n. 32 del 19/05/2022

Oggetto: Ordinanza di prevenzione incendi boschivi – anno 2022. Manutenzione aree incolte e/o abbandonate sull'interno territorio comunale.

IL SINDACO

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 177 del 04 maggio 2022 contenente la “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2022, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019 (B.U.R.P. n. 52 del 09.05.2022), con il quale è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per il periodo che va dal 15 giugno 2022 al 15 settembre 2022;

Visto il D. Lgs. N. 1/2018 “Codice di Protezione Civile”, che all’art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di Protezione Civile e che lo stesso decreto, all’art. 6, comma 1, definisce le attribuzioni di detta Autorità;

Ravvisato l’abbandono in cui versano gli appezzamenti di terreno di proprietà privata, ricadenti nel territorio comunale, infestati da vegetazione spontanea;

Ritenuto di dover emanare apposita ordinanza per la pulizia e la bonifica dei terreni incolti al fine di evitare il rischio di incendi;

Vista la legge Regionale Puglia n. 38/2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” ed in particolare, gli obblighi e le prescrizioni ivi contenute, nonché il regime sanzionatorio previsto;

Vista la legge 353/2000 “legge quadro in materia di incendi boschivi”;

Visto il D. Lgs. N. 3267/1923 che dispone in ordine al regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e s.m.i.

Visto il “Piano Regionale Puglia di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli incendi Boschivi” approvato con DGR n. 585/2018;

Visto l’art. 54 del T.U.E.L. n° 267/2000;

ORDINA

Il rispetto di tutte le norme riportate nella L. R. n. 38/2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” e nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 177 del 04 maggio 2022 confermando il periodo di grave pericolosità per gli incendi **dal 15 giugno al 15 settembre 2022**, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate o arborate del territorio comunale;

2. Ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura e sfalcio, realizzino contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e /o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.
3. Ai proprietari, affittuari e conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive e precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
4. Ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni, giardini, aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolte e/o abbandonate, di procedere agli interventi di pulizia, provvedendo alla rasatura dell'erba e/o sterpaglia, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, con particolare attenzione ai cigli stradali e alle banchine prospicienti i predetti siti, al fine di evitare incendi. Il materiale proveniente dalle operazioni di sfalcio dev'essere rimosso a cura degli interessati curando il trasporto ed il conferimento in discariche autorizzate.
5. A tutti il divieto, in tutte le aree a rischio di incendio boschivo, di:
 - a. accendere fuochi d'ogni genere;
 - b. far brillare mine o usare esplosivi;
 - c. usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - d. usare motori, fornelli o inceneritori che provocano faville o brace;
 - e. tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
 - f. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - g. esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo o mongolfiere e lanterne volanti nonché altri articoli pirotecnici;
 - h. transitare e/o sostare con autoveicoli, su viabilità non asfaltate, all'interno di aree boscate;
 - i. transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, strade provinciali, strade comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
 - l. abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
6. Ai proprietari di fondi confinanti con la strada di:
 - Mantenere le siepi in modo da non restringere (o danneggiare) la strada;

- Tagliare i rami delle piante, arbusti e rovi, che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica

INVITA

I cittadini a collaborare nelle attività di segnalazione di situazioni di pericolo ai numeri telefonici sotto riportati:

- Servizio Emergenza incendio boschivo 115
- Carabinieri 112
- Vigili del Fuoco 115
- Polizia Locale 320.3311277

La Polizia Locale di Alliste e tutte le altre forze di Polizia sono incaricate di vigilare sull'esatta osservanza delle norme della presente Ordinanza.

SANZIONI

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del D.P.G.R. n° 177 del 04 maggio 2022, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8 della Legge n. 353 del 21.11.2000 con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14.

Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della L.R. n. 38/2016 (Sanzioni- art. 12) oltre a quanto previsto dall'art. 10 della legge 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:

- Da €. 500 a €. 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potatura e pulizie delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
- Da €. 1.000 a €. 5.000 per chi effettua, fuori dei casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
- Da €. 1.000 a €. 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla citata L.R. n. 38/2016;
- Da €. 250 a €. 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
- Da €. 1.000 a €. 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio del Comune di Alliste e sulla home page del sito istituzionale e venga trasmessa per conoscenza a:

1. Presidenza Giunta Regionale Puglia: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it
2. Prefettura di Lecce: protocollo.prele@pec.interno.it
3. Comando Vigili del Fuoco di Lecce: com.lecce@cert.vigilfuoco.it
4. Ufficio Lavori Pubblici Comune di Alliste: lavoripubblici@comune.alliste.le.it
5. Ufficio Ambiente Comune di Alliste: ambiente@comune.alliste.le.it

6. Comando Stazione Carabinieri Racale: t1e33722@pec.carabinieri.it
7. Comando Stazione Carabinieri Forestali Gallipoli: fle43454@pec.carabinieri.it
8. Polizia Locale Comune di Alliste: poliziamunicipale@comune.alliste.le.it
9. Associazione di Protezione Civile Alliste - Fellingine : procivallistefelline@libero.it

AVVERTE CHE

Contro la presente Ordinanza Sindacale è ammesso ricorso, nel termine di 60, al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

Alliste lì, 19/05/2022

Il Sindaco
(f.to Geom. Renato RIZZO)